



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 29/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025 E TARIFFE - INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO APPLICABILE DAL 2023 PER ASSICURARE IL RISPETTO DEI NUOVI STANDARD QUALITATIVI DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI EX DELIB. ARERA N. 15/2022/R/RIF.

L'anno 2022, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 11:00 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Marta Avv. Toti il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria ed urgente di Prima convocazione.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Paola Dott.ssa Sbrozzi.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MILVIA MONACHESI	X		8	MARIANI TIZIANO	X	
2	CRISTIANO BAVARO	X		9	BRUNI ALESSIA	X	
3	TOTI MARTA	X		10	LUMACA SARA	X	
4	BARBACCI AMBROGI FRANCESCA	X		11	NUTILE TIZIANO	X	
5	DE ANGELIS ALBERTO	X		12	MARRONI ANDREA		X
6	CAMERINI BRUNO	X		13	BELLI PAOLO		X
7	CERINO EMANUELA		X				

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Vengono nominati scrutatori: Camerini Bruno, Nutile Tiziano, Bruni Alessia

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025 E TARIFFE - INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO APPLICABILE DAL 2023 PER ASSICURARE IL RISPETTO DEI NUOVI STANDARD QUALITATIVI DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI EX DELIB. ARERA N. 15/2022/R/RIF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:
- di natura patrimoniale: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
- riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

A) Tariffe TARI

Visti, con riferimento alla normativa in tema di piani finanziari e tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubbl. in G. U. n. 49 del 28/02/2022, la quale, introducendo una disciplina derogatoria rispetto all'appena citata norma ordinaria, stabilisce all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che in tema di deliberazioni dei Comuni su tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza, dispone che "dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato [quello ordinario fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio, derogato tuttavia a decorrere dal 2022 dalla nuova disposizione di cui sopra, n.d.r.], hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti ARERA pubblicati, e in particolare:

- Delibera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”, che approva la prima versione del “metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);
- Delibera n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- Determina n. 2/2020-DRIF del 27 marzo 2020 “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- Delibera n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020 - 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 “Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”;
- Delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- Determina n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- Delibera n. 2/2022/A del 13 gennaio 2022 “Quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;

Visto l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che:

- per il nuovo periodo regolatorio 2022 - 2025 l'Autorità ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera, al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool messo a disposizione da ARERA per l'attuazione delle citate delibere nn. 363/2021/R/rif, di approvazione del nuovo metodo, e 459/2021/R/rif di valorizzazione dei parametri-base per calcolo costi d'uso del capitale, strumento la cui versione aggiornata è allegata alla determina n. 2/2021/DRIF della stessa Autorità;

Rilevato che:

- con la sopra richiamata determina n. 2/2021/DRIF l'Autorità ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del nuovo metodo elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 e, nel contempo, di considerarle allo stato confermate per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
- con la già ricordata Deliberazione 459/2021/R/Rif del 26/10/2021 ARERA ha disposto la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- il nuovo metodo, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Dato atto che:

- in base all'art. 7 delib. ARERA n. 363/2021 e all'art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e approvato dall'ARERA;
- l' "Organismo competente" è l'Ente territorialmente competente (ETC), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
- l'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito (EGATO) o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)";
- ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (c.d. Testo Unico Ambiente), le Regioni possono istituire "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali";
- il comma 1 dell'art. 201, del D. lgs. 152/2006 stabilisce che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";
- nel territorio in cui opera questo Comune non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del sopra richiamato D.L. 138/2011, sicché, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO) sono svolte dal Comune;
- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delib. ARERA n. 444/2019, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
 - con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'art. 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - tasso di inflazione programmata;
 - miglioramento della produttività;
 - miglioramento previsto di qualità e caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
 - il metodo MTR-2 consente di includere, fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe, anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale operata dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;
 - per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
 - l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 27 del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
 - ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;
- Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la menzionata determinazione n. 2/2021-DRIF, con cui l'Autorità ha precisato (cfr. art. 1.4) che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:
- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;
- Dato atto che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:
- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
 - b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
 - c) la dichiarazione di veridicità dei gestori e dell'ETC, in base allo schema della citata determina;
 - d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;
- Considerato che:
- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
 - la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
 - nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
 - alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta - peraltro ancora in atto - emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;
 - sono sopravvenute anche disposizioni normative in tema ambientale, ai sensi del già citato D. lgs. n. 116/2020 che ha riformato il Codice ambiente di cui al D. lgs. n. 152/2006;

Visti il prospetto di PEF pluriennale e la relazione accompagnatoria, acclusi alla presente deliberazione (rispettivamente: allegato "A" e allegato "B") quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Dato atto che:

- stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, nonché ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale entro il termine perentorio del 14 ottobre; in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Ritenuto pertanto opportuno proporre al Consiglio comunale, in qualità di Organo deliberativo competente, di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per la detta annualità nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA, che in assenza dell'Ente Territorialmente Competente spetta al Comune;

Atteso che, per poter redigere il PEF, l'Amministrazione Comunale è obbligata ad acquisire e coordinare il "PEF grezzo" trasmesso dal gestore del Servizio di igiene urbana ed Ambientale (raccolta e smaltimento dei rifiuti), che per il Comune di Castel Gandolfo si identifica nella Soc. Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., con sede legale in via Edison n. 27, Avezzano (AQ), Codice Fiscale 01106150681, Partita IVA 01407840667;

Considerato, a tal proposito, che:

- la Tekneko S.r.l., su richiesta del Comune di Castel Gandolfo, ha trasmesso documentazione, formalmente acquisita al prot. dell'Ente in data 29/12/2021 con n. 22386 e consistente in: a) schema tipo PEF "Appendice 1 Determina 04 novembre 2021 Nr. 2/2021 - DRIF" (c.d. "PEF grezzo"); b) dichiarazione di veridicità MTR ARERA; c) relazione di accompagnamento;

- il Comune ha richiesto l'integrazione dei dati pervenuti e la Società, a riscontro dell'istanza, ha trasmesso nuova documentazione, formalmente acquisita al prot. dell'Ente in data 27/01/2022 con n. 1501;

Dato atto che:

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, della delib. ARERA 363/2021/R/Rif;

- gli uffici comunali preposti hanno svolto la necessaria disamina dei dati e documenti come sopra trasmessi dal Gestore Tekneko S.r.l., e gli esiti dell'istruttoria sono contenuti nella Relazione al Piano Finanziario a cura dell'Ente, già richiamata (v. allegato "B", mentre i connessi documenti relativi al c.d. "PEF grezzo" del Gestore sono acclusi al presente atto in allegato "B1");

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2022 (del pari accluse in allegato "C") relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA e tenendo conto dei seguenti criteri:

a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della L. 147/2013;

b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/1999 nel rispetto dell'attuale normativa;

c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della L. 147/2013;

Ritenuto opportuno, alla luce dei dati disponibili:

- ripartire la copertura dei costi pro quota nella misura del 60,25% per le utenze domestiche e del 39,75% per le utenze non domestiche, sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
 - stabilire i coefficienti previsti nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, nel rispetto dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispone che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento (...), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;
- Ritenuto di proporre al Consiglio comunale di deliberare in merito.

B) (INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO APPLICABILE DAL 2023 PER ASSICURARE IL RISPETTO DEI NUOVI STANDARD QUALITATIVI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI EX DELIB. ARERA 15/2022/R/RIF)

Considerato che:

- i poteri e funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, attribuiti ad ARERA dal già citato art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), hanno la funzione di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea;
- la predetta disposizione contempla dunque, tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, anche: la “definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza”;

Visti, al riguardo:

- il Decreto Min. Ambiente del 13 febbraio 2014, il quale individua, fra l'altro, i Criteri Ambientali Minimi che le stazioni appaltanti sono obbligate ad inserire nelle procedure selettive indette ai sensi del Codice dei Contratti pubblici per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e che prevedono anche obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali inerenti ad alcuni profili di qualità contrattuale, tecnica e ambientale del servizio;
- l'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi - “da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate” - recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;
- la Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con cui l'Autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – accluso in Allegato A alla delibera medesima –;

Dato atto che:

- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, differentemente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis alla

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio;

- con la sopra richiamata deliberazione 15/2022/R/rif, per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:

- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;

- indicatori e relativi standard generali di qualità, differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;

- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;

- la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;

- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;

- inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, nella deliberazione è prevista l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;

Visto l'art. 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla delibera, secondo cui: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";

Considerato che:

- come previsto dall'art. 1 dell'allegato A (TQRIF) alla delibera ARERA, "Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

- nel territorio in cui opera questo Comune, come già rappresentato sopra (lett. A della premessa), non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sicché, allo stato attuale e in prospettiva di prossimi interventi normativi chiarificatori (in particolare ad iniziativa della stessa ARERA), le funzioni di Ente Territorialmente Competente si ritiene debbano essere svolte dal Comune, fermo restando che la deliberazione ARERA n. 15/2022 nulla dispone in ordine all'individuazione delle formalità attinenti all'adozione della scelta, né tanto meno fornisce delucidazioni nel caso in cui sia il Comune a dover essere individuato quale ETC;

- in ogni caso sono sin d'ora individuabili alcuni ambiti in relazione ai quali i Comuni dovranno operare la scelta prevista dall'Autorità, ossia quelli relativi:

- alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;

- all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;

- alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

- alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati;

- tutti i profili sopra elencati trovano tuttavia la propria disciplina in sede di regolamento TARI, sicché la loro integrazione sulla base dei parametri qualitativi individuati da ARERA dovrà intervenire necessariamente mediante una modifica della vigente disciplina regolamentare approvata dal Comune (Delib. CC 34/2021 cit.);

- di conseguenza è opportuno che la Giunta individui gli ambiti di adeguamento/integrazione del regolamento che il Consiglio dovrà poi introdurre per assicurare il rispetto dei nuovi standard, e che l'Ente trasmetta poi al Gestore le valutazioni operate, per l'adozione dei provvedimenti e per definire lo schema di riferimento. Il tutto, se possibile, nel rispetto del termine del 31 marzo indicato dall'Autorità all'art. 3.1 TQRIF, fermo restando che a quest'ultimo, stante la descritta necessità del passaggio consiliare, non può essere attribuita natura perentoria, anche in ragione del disposto slittamento al 31 maggio 2022 del termine di approvazione dei bilanci comunali (v. art. 3, comma 5-sexdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modifiche dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. "Milleproroghe");

Ritenuto quindi di dover procedere all'adempimento previsto dal richiamato art. 3 del TQRIF in ordine alla scelta di una fra le quattro matrici regolatorie ivi previste;

Tenuto conto del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio in essere fino al 15/04/2022 con il Gestore Soc. Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. e del livello qualitativo del servizio affidato al nuovo gestore Cooperativa COOP 134 a cui è stata riconosciuta, l'esecuzione anticipata del contratto sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa giusta determina n.173 dell'08/04/2022 a partire dal giorno 16/04/2022;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito, per le motivazioni sopra indicate, individuando al momento, quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025), lo schema I di cui all'art. 3 TQRIF, in quanto l'adozione di uno degli altri schemi comporterebbe una variazione delle norme contrattuali con un incremento dei costi attualmente non sostenibili, con riserva di futuro adeguamento ad altro schema, a seconda degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente adottabili.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 15/04/2022, la quale si stabiliscono in via definitiva le scadenze di versamento per l'anno 2022 della "TARI – Tassa sui Rifiuti"

Visti, infine:

- l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 13, commi 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotti dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.;

- l'art. 19, comma 7, del D. lgs. 504/1992 cit., come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23 giugno 2021, concernente la nuova disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI);

- la legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e ss.mm.ii.

Acquisito il parere del Revisore dei Conti prot. n. 0008193

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267,

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Il Presidente dichiara aperta la discussione;

Uditi gli interventi dei Consiglieri come riportati nel verbale di resoconto stenotipato in copia allegato (All.7);

Il Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione in merito, pone ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:

Presenti:10; Favorevoli: 8; Contrari: 2 (Toti – Camerini) Astenuti:0 .

DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- di validare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano finanziario 2022 – 2025 (allegato “A”), la relazione accompagnatoria a cura dell’Ente (allegato “B”) e i documenti ad essa acclusi (allegato “B1” con i dati del c.d. “PEF grezzo” ricevuti dal gestore), tutti costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione;

- di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2022 relative alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, come da tabella acclusa in allegato “C”, anch’essa parte integrante e sostanziale del provvedimento;

- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

- di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA per la successiva approvazione - in quanto l’Amministrazione Comunale coincide con l’Ente di Governo dell’Ambito (EGATO) -, entro il termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti;

-di dare atto che la deliberazione consiliare in tema di tariffe TARI:

a. ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. 267/2000;

b. alla sua adozione verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e sul sito “Amministrazione Trasparente”, nonché inviata, nei termini e secondo le modalità di legge – ovvero esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale – alla pubblicazione nel sito informatico del MEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

2) Di individuare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del TQRIF, con decorrenza dal 1/1/2023, il posizionamento della gestione relativa al Comune, nello schema regolatorio I “livello qualitativo minimo”, di cui all’art. 3.1 del TQRIF, per tutta la durata del piano economico finanziaria-rio;

3) di introdurre, ai sensi dell’art. 2 della deliberazione ARERA n. 15/2022 e dell’art. 3, comma 2, del TQRIF, gli obblighi di servizio e standard qualitativi migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti per lo schema regolatorio I di riferimento per la gestione:

4) di dare atto che l'inquadramento della gestione nello schema regolatorio I determina, a decorrere dal 1/1/2023, in capo al gestore integrato o ai gestori dei singoli servizi che lo compongono:

- il rispetto degli obblighi di servizio individuati dall'appendice 1 del TQRIF, mentre non si applicano allo schema I gli standard di qualità contrattuale e tecnica, come indicato dalla tabella di cui all'art. 53, comma 1, della deliberazione ARERA n. 15/2022;
- l'obbligo di adempiere alla comunicazione all'ARERA ed all'Ente territorialmente competente mediante invio di una relazione firmata dal legale rappresentante, attestando il rispetto degli obblighi di servizio, come previsto dall'art. 58, comma 2, della deliberazione ARERA n. 15/2022;

5) di comunicare il presente provvedimento al gestore integrato del servizio o ai gestori dei singoli servizi che lo compongono, affinché possano assumere le pertinenti determinazioni in relazione agli obblighi ed agli standard di qualità, oltre che determinare i costi da inserire nel piano economi-co-finanziario e al fine di adempiere a tutti gli obblighi di registrazione, comunicazione e trasparenza, previsti dalle deliberazioni ARERA n. 15/2022 e n. 444/2019, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 15/2022;

6) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tributi ed Ambiente nonché al Gestore ai fini delle pertinenti decisioni inerenti all'attuazione dello schema regolatorio adottato e della pubblicazione della decisione sui rispettivi siti internet.

Successivamente, il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con voti:

Presenti:10; Favorevoli: 8; Contrari: 2 (Toti – Camerini) Astenuti:0 .

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Marta Avv. Toti

Il Segretario Comunale
Paola Dott.ssa Sbrozzi

(atto sottoscritto digitalmente)